



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 194 DEL 15/05/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE MISURE INTERDITTIVE - DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA SINDACA N. 132 DEL 14/04/2026 - RELATIVAMENTE AL PIANO TERRENO, AL PIANO INTERRATO E AL GIARDINO A QUOTA PIANO INTERRATO DELL'EDIFICIO AL CIV. 20 DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA.

CONFERMA DELLE INTERDIZIONI PER LE AREE ESTERNE PRIVATE LUNGO IL PERIMETRO DEL PALAZZO CAUSA AMMALORAMENTO DELLA COPERTURA DELL'INTERCAPEDINE AERATA - QUOTA PIANO TERRENO - NONCHE' CONFERMA DELLA CHIUSURA DEGLI ULTERIORI PIANI FUORI TERRA DELL'EDIFICIO NON OGGETTO DELLA MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 21/03/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso l'edificio sito in Via San Giovanni Battista civ. 20 – sul retro della Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo - a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco, intervenuti a causa di situazioni di pericolo di vario tipo relativamente all'immobile sopra citato;

- in sede di sopralluogo, in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, di concerto con il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, si sono disposti - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino

Documento sottoscritto digitalmente

delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura e lo sgombero dell'intero immobile sito al civ. 20 di via San Giovanni Battista nonché l' interdizione di aree esterne private adibite a parcheggio – e ingresso dello stesso - lungo i lati ovest e sud nonché del giardino posto sul lato est dello stabile;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 132 del 14/04/2026 ad oggetto *“Chiusura e sgombero dell'intero immobile sito al civ. 20 di Via San Giovanni Battista e interdizione di aree esterne private lungo il perimetro dello stabile, causa ammaloramento diffuso di parti architettoniche. Contestuale revoca parziale delle misure interdittive per il piazzale adibito a parcheggi - a eccezione della copertura dell'intercapedine aerata lungo i lati sud e ovest - e per la sola stanza adibita a Sacrestia, a seguito di messa in sicurezza parziale attestata da tecnico abilitato”* che aveva recepito anche una prima revoca parziale delle interdizioni disposta dall'Ufficio Pubblica Incolumità, a seguito di una prima messa in sicurezza ricevuta nei giorni successivi alla chiusura da parte del tecnico incaricato della messa in sicurezza;

Rilevato che il tecnico incaricato dalla proprietà del civ. 20 di Via San Giovanni Battista, con la Dichiarazione di messa in sicurezza parziale e la allegata Relazione Tecnica - assunte agli atti con prot. 0228708.E del 05/05/2026 - ha certificato che *“[...] In data 03/05/2026 lo scrivente durante il sopralluogo ha accertato l'avvenuta ultimazione degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico [...] che hanno interessato i locali posti al piano terreno ed al piano seminterrato dell'edificio mentre nella restante parte gli impianti esistenti sono al momento stati scollegati dal quadro elettrico generale. Il piano terreno, il piano seminterrato ed il giardino a questo antistante non presentano criticità di carattere strutturale. A fronte di quanto emerso dal sopralluogo si ritiene pertanto di poter riaprire tutti i locali del piano terreno, quelli del piano interrato ed il giardino antistante al piano interrato. Si mantiene invece interdetto il transito sulla copertura dell'intercapedine, e l'accesso ai locali posti al piano primo, primo ammezzato e secondo (piano sottotetto) [...]”*;

Visto il rapporto prot. 0230469.I del 06/06/2026 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 05/05/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della citata documentazione tecnica prot. 0228708.E del 05/05/2026, ha disposto la revoca parziale delle interdizioni di cui all'Ordinanza della Sindaca n. 132 del 14/04/2026 per alcuni piani dell'edificio e per una delle aree esterne come di seguito meglio indicato:

- revoca della chiusura e dello sgombero di piano terra e piano interrato dell'edificio al civ. 20 di Via San Giovanni Battista;
- revoca delle misure interdittive per il giardino alla quota del piano interrato;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di chiusura e sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con nota prot. 0230398.U del 06/05/2026 e che, ai sensi della

medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 05/05/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0230398.U del 06/05/2026 – la revoca parziale delle disposizioni di cui all'Ordinanza della Sindaca n. 132 del 14/04/2026 come di seguito meglio presentato:

- revoca della chiusura e dello sgombero di piano terra e piano interrato dell'edificio al civ. 20 di Via San Giovanni Battista;
- revoca delle misure interdittive per il giardino alla quota del piano interrato;

altresì, con la presente, si confermano dunque le misure di interdizione – fino alla messa in sicurezza attestata da un tecnico abilitato - relativamente:

- ai piani dell'immobile al civico 20 di Via San Giovanni Battista soprastanti al piano terreno, in quanto rimasti esclusi dalla dichiarazione di messa in sicurezza;
- alla copertura dell'intercapedine – in lastre di luserna - a perimetro dell'edificio alla quota del piano terra (area parcheggio), in quanto rimasta esclusa dalla dichiarazione di messa in sicurezza;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.